valentina.frediani@ildocumentodigitale.com

Il "nuovo" DPO nella versione 2016 del Regolamento Europeo

È attesa prima dell'estate l'emanazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali. A Gennaio 2016 è stato pubblicato il testo del Regolamento che consente di anticipare alcune riflessioni con particolare riferimento al data privacy officer (DPO) ed al ruolo che sembra aver assunto rispetto alle previsioni originarie del testo datato 2012.

È interessante osservare "l'evoluzione legislativa" di questa figura, in quanto l'adozione della stessa impatta non poco sui soggetti giuridici europei destinatari del Regolamento.

Occorre premettere che già sulle ipotesi in cui sia obbligatoria l'adozione del DPO, sussistono differenze piuttosto rilevanti. Nella proposta della Commissione emanatrice datata gennaio 2012 il DPO doveva obbligatoriamente essere nominato qualora il trattamento fosse effettuato da un'impresa con più di 250 dipendenti; attualmente invece la designazione del DPO deve avvenire da parte del Controller o del Processor in maniera sistematica quando: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, oppure b) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, campo di applicazione e/o finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati su larga scala, oppure c) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari.

Altro aspetto non sufficientemente circostanziato nella versione originaria, era quello relativo al rapporto lavorativo che avrebbe dovuto sussistere tra il Controller ed il DPO. Pur essendo sancita l'indipendenza per il DPO nell'esecuzione delle sue attività (nella versione 2012 era descritto come il soggetto il quale avrebbe dovuto far riferimento esclusivamente ai vertici apicali) oggi viene alternativamente concepito quale figura membro del personale della struttura del Controller piuttosto che soggetto esterno atto ad adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi.

Ulteriore passaggio interessante deriva dalla disposizione secondo cui il Controller o il Processor si assicurano che il DPO non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei propri compiti. Sembra non essere stato confermato il compito di garantire la conservazione della documentazione così come l'obbligo di verificare che le procedure da svolgersi in caso di violazione dei dati personali (cosiddetto data breach) siano documentate, notificate e comunicate. Altrettanto non compare al momento nel testo aggiornato al gennaio 2016, il compito del DPO di controllare che sia effettuata dal Processor o dal Controller la valutazione di impatto sulla protezione dei dati né che sia richiesta l'autorizzazione preventiva o la consultazione per i casi in cui è contemplata dal testo del Regolamento Europeo. Il contributo è sancito nel rilascio di un mero parere, se richiesto.

Dando quindi una lettura d'insieme dei compiti attualmente attribuiti al DPO, sembra dunque emergere più una figura di <u>auditor</u> rispetto al compito di proattività evidenziato nella versione originaria. Probabilmente il legislatore ha preso atto delle realistiche problematiche connesse ad introdurre nelle realtà aziendali europee un ruolo aziendale piuttosto rigido nella sua concezione originaria, avendone modificata la funzione come soggetto atto a coadiuvare Controller e Processor aziendali cardine. Una figura dunque molto vicino all'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto 231, probabilmente assimilabile anche sotto il profilo della metodologia di controllo. Stavolta un controllo mirato sulle modalità ed il livello di protezione dei dati che i soggetti giuridici europei dovranno adottare, avendo l'opportunità di ampliare con l'occasione, l'attenzione alla tutela delle informazioni aziendali nella loro interezza.

Valentina Frediani